

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/674 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2022

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 ⁽²⁾, la Commissione ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (RPC), esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi.
- (2) A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 763/2000 del Consiglio ⁽³⁾, tre produttori taiwanesi, Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd e Rigid Industries Co. Ltd. sono stati esentati dall'estensione del dazio, in quanto è emerso che tali società non hanno eluso le misure.
- (3) Tuttavia l'esenzione dall'estensione del dazio alle importazioni degli stessi accessori prodotti da Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A098) e Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A100) è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 803/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (4) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 stabilisce erroneamente che le importazioni di accessori prodotti da Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A098) e da Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A100) continuano ad essere esentate dall'applicazione dei dazi antidumping.
- (5) La Commissione ha pertanto deciso di rettificare l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 al fine di correggere l'errore di cui al considerando 4. Tale rettifica dovrebbe avere effetto a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, vale a dire dal 26 gennaio 2022.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione del 24 gennaio 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 16 del 25.1.2022, pag. 36).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 763/2000 del Consiglio, del 10 aprile 2000, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 584/96 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno, e chiude l'inchiesta in merito alle importazioni di tre esportatori taiwanesi (GU L 94 del 14.4.2000, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 803/2009 del Consiglio del 27 agosto 2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e sulle importazioni degli stessi prodotti spediti da Taiwan, siano essi o meno dichiarati originari di Taiwan, e che abroga l'esenzione concessa a Chup Hsin Enterprise Co. Ltd e a Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd (GU L 233 del 4.2.2009, pag. 1).

- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 è sostituito dal seguente:

«1. Il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni degli stessi accessori (attualmente classificati con i codici TARIC: 7307 93 11 91; 7307 93 19 91; 7307 99 80 92) spediti da Taiwan (codice addizionale TARIC A999), indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno, eccetto gli accessori prodotti da Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A099).».

Articolo 2

Le autorità doganali degli Stati membri correggono le dichiarazioni doganali accettate a decorrere dal 26 gennaio 2022 interessate dall'articolo 1 del presente regolamento e riscuotono retroattivamente i dazi antidumping sulle importazioni degli accessori prodotti da Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A098) e Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A100).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo a decorrere dal 26 gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
